

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1961

Determinazione dei prezzi delle sanse

ONOREVOLI SENATORI. — Una situazione economicamente e giuridicamente anomala si era verificata nel passato nel settore delle compre-vendite delle sanse di oliva, tra i frantoiani oleari e gli industriali estrattori, in fatto di determinazione del prezzo del prodotto.

Invero, contrariamente a quanto accade in ogni normale contratto di compra-vendita in cui l'accordo sul prezzo o sul modo di determinarlo coincide generalmente col trasferimento della proprietà della cosa, nella alienazione delle sanse dai frantoiani agli industriali era prevalente il sistema che la vendita o promessa di vendita — che di solito avveniva molto tempo prima della produzione — fosse fatta senza determinazione nè del prezzo nè del modo di determinarlo, o anche (e peggio) con la contrattazione di un modo di determinazione del prezzo che, praticamente, lasciava l'acquirente arbitro della situazione. Quest'ultima ipotesi si verificava specialmente quando i contratti stabilivano come prezzo quello di « mercato » di una determinata località e in tale località operava o il solo acquirente o un insieme di acquirenti tra di loro collegati!

È inutile dire che codesti tipi di contratti erano di solito predisposti su moduli a stampa che non lasciavano all'acquirente alcun margine di scelta ed è inutile anche aggiungere che essi venivano fatti firmare

con l'allettamento di modesti acconti, diretti a porre il venditore bisognoso in condizione di dover accettare il negozio.

Non è inutile, invece, dire, per lumeggiare la situazione, che, in tanto questi assurdi sistemi erano possibili, in quanto, contro decine di migliaia di frantoiani, i titolari delle industrie estrattive erano costituiti da poche unità, di importanza economica colossale e, quindi, in condizione di operare in vero e proprio regime di monopolio.

Da queste situazioni era derivata nel passato l'anomalia innanzi denunciata, secondo la quale i prezzi delle compre-vendite delle sanse dovevano formarsi quando la proprietà e perfino il possesso della merce erano state trasferite all'acquirente, quando cioè costui era posto nella posizione comoda di avere nelle mani merce e danaro (salvo gli scarsi acconti dati al venditore) mentre l'altro contraente non aveva che la possibilità di esperimento di un'azione giudiziaria lunga, pesante, costosa, complessa, nella quale era lui — nella posizione di attore — a dover dare la prova del valore della cosa venduta, se non pure, a volte, della esistenza stessa del contratto!

Era naturale attendersi ed era diffusamente accaduto che di questo evidente squilibrio di posizioni tra contraenti, profitasse il contraente più forte, più organizzato, più favorito dalla stessa situazione, l'indu-

striaie-estrattore, il quale molte volte otteneva la capitolazione del frantoiano per bisogno o per paura della negazione del contratto e degli acconti per il futuro.

Questo stato di cose destò l'attenzione del legislatore fin dal 1948.

Con legge 30 ottobre 1948, n. 1339, fu, infatti, stabilito che i prezzi delle sanse della campagna olearia 1947-48 dovessero essere determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi (C.I.P.) in tutti i casi nei quali convenzionalmente essi non fossero stati determinati o non fosse stato stabilito il modo per determinarli.

Successivamente, il 23 febbraio 1955, tra l'Associazione nazionale dell'industria olearia, in persona del Presidente dottor Angelo Costa, la Confederazione generale dell'agricoltura italiana in persona del Presidente conte Alfonso Gaetani, la Confederazione dei coltivatori diretti in persona del Presidente onorevole Paolo Bonomi e l'Unione nazionale frantoiani olearii in persona del Presidente commendator Patano, si stipulava un accordo economico diretto a regolare convenzionalmente e collettivamente la materia.

L'accordo stabiliva il modo di determinare i prezzi minimi delle sanse e poneva a base di tale determinazione i requisiti della resa industriale, dell'acidità, dell'umidità eccetera, attribuendo, come norma generale, ad ogni quintale di sansa il valore di una data quantità di olio rettificato B, valutato alla media delle quotazioni registrate, tra il primo gennaio e il 30 aprile, dai Bollettini e dalle Mercuriali delle Camere di commercio.

Come si è detto, questo accordo era diretto a stabilire il prezzo minimo delle sanse. Esso lasciava perciò libertà al frantoiano di rivolgersi al magistrato, ove avesse voluto ottenere il prezzo giusto.

Una speciale norma — quella dell'articolo 8 — prevedeva la costituzione di apposite Commissioni paritetiche col compito di esaminare e conciliare le vertenze che fossero sorte nella esecuzione dell'accordo e di dare criteri uniformi nella interpretazione di esso.

La validità dell'accordo veniva stabilita fino a tutta la campagna 1956-57 e si intendeva rinnovata di campagna in campagna,

ove non fosse intervenuta disdetta entro il 15 maggio di ciascun anno.

Sulla base di questo accordo le parti hanno proceduto durante questi anni alla regolamentazione dei loro rapporti. Non devono certamente essere mancate contestazioni, ma, in linea di massima, l'accordo ha funzionato e non è stato mai disdetto, neppure entro il 15 maggio 1960.

Una disdetta è stata invece dall'Associazione nazionale dell'industria olearia comunicata all'Unione nazionale frantoiani in data 23 dicembre 1960.

La giustificazione che l'Associazione industria olearia pare dia a questo ritardo sta nel fatto che essa pone la disdetta in relazione alla nota, recente legislazione sugli olii di oliva che avrebbe alterati i termini economici del mercato oleario e, quindi, dell'accordo economico collettivo summenzionato e al fatto che detta legislazione è stata emanata successivamente al termine del 15 maggio 1960, stabilito dall'accordo per la disdetta.

Nel merito, pare che l'Associazione osservi che, quand'anche gli acquirenti non potessero invocare per le ragioni anzidette il diritto di disdetta, loro competerebbe sempre una comune azione di rescissione per sopravvenuta eccessiva onerosità.

Senza entrare in questa questione, al proponente basta rilevare che la situazione creata dopo la disdetta è quanto mai grave: i frantoiani che all'epoca di essa avevano già consegnata la merce o che si trovarono successivamente costretti a consegnarla per non lasciarla marcire nelle proprie aziende, sono venuti a trovarsi nella penosa situazione di dover subire il prezzo che gli industriali olearii intenderebbero imporre o ricorrere al Magistrato.

Gli industriali-estrattori, a loro volta, sono apparsi come non mai stretti tra loro da una volontà comune di resistenza a qualsiasi legittima richiesta dell'altra parte.

In queste condizioni, occorre che nuovamente lo Stato intervenga per disciplinare legislativamente la materia e, questa volta, con carattere di definitività, non potendosi ovviamente ammettere che interessi di così cospicua mole e che riguardano categorie così numerose di cittadini siano lasciati alla

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mercè dell'arbitrio, dell'egoismo e degli umori dei singoli.

Il sistema che qui si propone non è, evidentemente, quello di stabilire nella legge i prezzi, ma di deferirne la determinazione, nei modi che saranno appresso indicati, ad un organo statale tecnicamente qualificato che il proponente ritiene debba essere lo stesso Comitato interministeriale dei prezzi al quale affidò il medesimo compito la legge 30 ottobre 1948, n. 1339.

Il Parlamento si renderà facilmente conto dei motivi che consigliano un intervento legislativo e dei quali i principali, a parere del proponente, sono i seguenti:

1) disdetto, a ragione o a torto, l'accordo 23 febbraio 1955, la situazione, in fondo, si ripresenta con gli stessi caratteri di quella anomalia giuridico-economica alla quale si è accennato innanzi e che dette luogo all'intervento legislativo del 30 ottobre 1948.

La situazione odierna non è dissimile da quella di allora e, perciò, non si comprenderebbe perchè dovesse ora il Parlamento negare un intervento che, in analoghe condizioni, altra volta concesse;

2) ad ogni modo, altra via non sembra esservi per regolare la materia. I casi in questione non si riducono a poche unità ma sono innumerevoli, sparsi in tutte le regioni italiane e non potrebbero non dar luogo che ad altrettante procedure giudiziarie, con la facile previsione, trattandosi di competenza di magistrature diverse, di diversità di soluzioni e quindi di ingiuste sperequazioni di soluzioni;

3) a ben riflettere la norma che qui si propone trova riscontro nel sistema generale dell'ordinamento giuridico italiano il quale prevede (articolo 1474 del Codice civile) in caso di mancanza di determinazione espressa di prezzo, che questa possa essere affidata

ad un terzo. Si tratta, in sostanza, di nominare il terzo per legge ed evitarne così la nomina, caso per caso, da parte dell'Autorità giudiziaria.

Vediamo ora quale portata la legge è opportuno che abbia.

A parere del proponente, essa deve estendersi per la campagna olearia 1960-61 a tutti i contratti, anteriori o posteriori alla disdetta dell'accordo collettivo, nei quali non vi sia stata determinazione di prezzo e le parti non abbiano raggiunto alcun accordo circa la misura di esso o abbiano, prima dell'entrata in vigore della legge, raggiunto un accordo in misura inferiore a quella che sarà per essere determinata sulla base delle norme date dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Per le campagne successive può ritornarsi alla disciplina della legge 30 ottobre 1948 e demandare, anno per anno, al detto Comitato la determinazione dei prezzi minimi.

Quanto ai criteri tecnico-economici che debbono essere seguiti, pare al proponente che miglior consiglio sia quello che il C.I.P. si attenga a quelli ai quali le parti si sono riferiti nelle contrattazioni collettive e singole nell'ultimo quinquennio.

Il C.I.P. ha tutti i dati tecnici e tutti i dati economici, anteriori e successivi alla nuova disciplina olearia, per decidere.

Il proponente è convinto che il Parlamento accoglierà questa sua proposta.

Si tratta, invero non soltanto di proteggere categorie economiche più deboli di fronte a categorie più forti, il che rientra nei doveri primari dello Stato democratico, ma di tutelare contro ingiuste svalutazioni un bene derivato da un prodotto agricolo, come l'olivo, di importanza fondamentale nella vita della nazione. Il che rientra nel quadro generale del deciso indirizzo che Parlamento e Governo hanno dato e stanno ora specialmente dando all'economia italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà le norme per determinare il prezzo minimo delle sanse di olive prodotte nella campagna 1960-1961, sulla base dei criteri economici generali ai quali le parti si sono riferite nelle contrattazioni collettive e singole nell'ultimo quinquennio.

Tali norme saranno obbligatorie per le parti in tutti i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge nei quali il prezzo non sia determinato, le parti non abbiano raggiunto un accordo o l'accordo risulti di misura inferiore a quella che sarà determinata con l'applicazione delle norme date dal Comitato interministeriale prezzi.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicate anche nelle cinque campagne olearie successive al 1960-1961.

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilirà le norme ivi previste entro il 30 settembre di ciascun anno.